

STATUTO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

"CASTELLI SOLARI ETS"

Articolo 1 - Denominazione

- 1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 4 e ss. del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore"), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "CASTELLI SOLARI". La denominazione sociale conterrà l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS solo dopo l'iscrizione al RUNTS.
- 1.2 La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, l'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal codice civile e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di costituire una Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021, nonché dalle successive norme e regolamenti, e di svolgere tutte le attività consentite.
- 1.3 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- 1.4 La CER opera nella zona di mercato denominata Centro Sud e in ossequio alle Delibera ARERA sull'argomento (n. 727/2022/R/eel così come modificata e aggiornata dalla n. 15/2024/E/eel) è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso, fermo restando che l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione e incentivazione è pari alla quota dell'energia elettrica condivisa afferente a impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.
- 1.5 La CER ha la disponibilità dell'energia degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (di seguito anche FER), operante nell'ambito delle Cabine Primarie di riferimento, messi a disposizione dai soci produttori e di proprietà, o comunque nella disponibilità, della CER stessa.
- 1.6 La CER è il referente abilitato ad accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
- 1.7 Il socio che aderisce alla CER è un cliente finale che consuma energia elettrica tramite un punto di connessione identificato con il numero POD.
- 1.8 L'Associato intende avvalersi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica per il tramite della CER.

Articolo 2 – Sede e durata

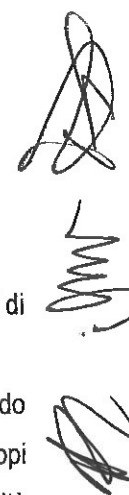
- 2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albano Laziale (Rm).
- 2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 2.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Oggetto sociale, finalità e attività di interesse generale

- 3.1 La Comunità Energetica intende promuovere e realizzare l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (di seguito anche FER) e ha come obiettivo prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai propri soci o alle aree in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- 3.2 L'Associazione persegue tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lett. e, del Codice del Terzo Settore, l'attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 nonché interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- 3.3 È bene inteso, nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 e delle previsioni delle successive Regole Operative del GSE del 23.02.2024, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato B delle Regole operative Gse 23.02.2024 e dell'Allegato 1 del Decreto Mase n. 414 del 07.12.2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- 3.4 In via secondaria e strumentale, l'associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 Codice del Terzo Settore.
- 3.5 La Comunità Energetica opera nella zona di mercato denominata Centro Sud e in ossequio dalla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera, così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 15/2024/R/EEL è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso.
- 3.6 La CER opera, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e nel rispetto e nella valorizzazione del legame con il territorio, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno e l'utilizzo delle energie rinnovabili e/o non inquinanti. Per questo promuove:
- a) la tutela dell'ambiente;
 - b) il risparmio energetico;
 - c) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
 - d) la produzione di energia sul territorio;
 - e) l'autosufficienza energetica;
 - f) il contrasto alla povertà energetica;
 - g) la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione alla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali della Comunità energetica:

- a. promuovere, con la partecipazione non discriminatoria delle istituzioni territoriali, e/o piccoli operatori, le fonti di energia rinnovabile;
- b. promuovere attività culturali e formative rivolte ai soci della comunità e a tutti i cittadini, con particolare riguardo per quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale, nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente. Le attività sono mirate alla diffusione



della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia, con particolare riguardo al tema del prosumerismo energetico.

3.7 Per raggiungere gli scopi suddetti, la Comunità energetica potrà svolgere le seguenti attività:

1. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali. A tal fine potrà, anche ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 199/2021, gestire i rapporti con il GSE, monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;
2. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021;
3. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
4. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e/o ibridi, tecnologie abilitanti, architetture, sistemi e componenti per la mobilità sostenibile, ivi compreso il servizio di e-car sharing;
5. partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale;
6. scambiare all'interno della comunità, l'energia – preferibilmente rinnovabile – prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia;
7. svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

3.8 L'Associazione può altresì tra le sue attività:

- a. promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;
- b. avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- c. avviare la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- d. stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;

- e. attuare la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
- f. attività di manutenzione dei parchi e giardini pubblici al fine di contribuire al raggiungimento di una più elevata qualità della vita dei cittadini e promuovere modelli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- g. attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.9 La Comunità energetica assicura completa adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti, di cui all'Allegato 1 del Decreto Mase 414/2023.

3.10 L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

3.11 Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione può acquisire attrezzature, macchine, mobili e immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nonché può acquisire diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e richiedere ed ottenere finanziamenti con concessioni di tutte le garanzie di qualunque natura, per il miglior perseguimento dello scopo sociale.

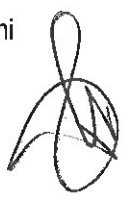
3.12 L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

3.13 L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

3.14 Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.15 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3.16 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



Articolo 4 - Patrimonio e Fondo Comune

4.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Comune. Tale fondo è composto:

- a. dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b. dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- c. da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- d. da eventuali fondi di riserva;
- e. dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- f. da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.



4.2 Le entrate sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 199/2021.
- d. ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER.
- e. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
- k. da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

4.3 Il Fondo Comune, come sopra costituito, è indivisibile. Finché dura l'Associazione, i singoli associati o i loro eredi non possono chiederne la divisione, né pretendere la quota in caso di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa di cessazione del rapporto associativo.

4.4 Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento che potrà essere redatto e approvato in seguito. Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

5.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

5.3 Tutti i documenti sono depositati presso la sede della CER per poter esser consultati da ogni associato.

5.4 Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 Sono ammessi alla Comunità energetica i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, alle Regole Operative del GSE 23.02.2024 e alla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera del 27.12.2022 e relativo allegato A (TIAD) così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 n. 15/2024/R/EEL.

- 6.2 Le autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e qualsiasi attore locale possono essere soci che:
- a. se soci utenti, abbiano interesse ad usufruire di beni e/o servizi resi dalla Comunità Energetica Rinnovabile;
 - b. se soci produttori, abbiano interesse a fornire beni e/o servizi alla Comunità Energetica Rinnovabile in modo che possa realizzarsi lo scopo sociale di cui all'art. 3.
- 6.3 Le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
- 6.4 La partecipazione è aperta a tutti i clienti finali e a tutti i consumatori, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie a basso reddito vulnerabili o in povertà energetica, fatta eccezione per le Grandi Imprese.
- 6.5 La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.
- 6.6 All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.
- 6.7 Sono soci:
- a. ordinari i clienti finali ubicati nelle cabine primarie della stessa zona di mercato e che possono presentare domanda di adesione e ammissione liberamente secondo le previsioni normative (D. Lgs. n. 199/2021) e regolamentari (ARERA e GSE), poi successivamente ammessi con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - b. onorari coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio direttivo; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica e abilita il socio a partecipare all'assemblea dei soci senza diritto di voto;
 - c. fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Dalla qualifica di fondatore non derivano al socio né diritti, né doveri, ulteriori, speciali o specifici, se non quelli previsti per legge. Se il socio fondatore è al contempo anche socio ordinario o onorario ad esso sono attribuite le facoltà previste per quella qualifica.
- 6.8 Tutti i soci, ai fini dell'ammissione, sono tenuti a aderire al regolamento di cui al successivo art. 7.
- 6.9 La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi è possibile, secondo quanto previsto dal successivo art. 8, in ogni momento uscire dalla configurazione fermo restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
- 6.10 Resta inteso che i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. L'Associazione garantisce l'autonomia e l'indipendenza della Comunità. Nessun associato, né privatamente né congiuntamente ad altri mediante

patti parasociali o accordi simili, può esercitare un potere di controllo dominante o maggioritario sui processi decisionali della Comunità Energetica Rinnovabile. Le Grandi Imprese, oltre a non poter essere soci, non possono in alcun caso esercitare poteri di controllo, nemmeno indirettamente.

- 6.11 I soci individuano nella Comunità Energetica il soggetto delegato in qualità di responsabile e referente del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono inoltre demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita e il GSE, nelle quantità e modalità stabilite nel Regolamento. Resta comunque inteso che, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B dell'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- 6.12 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando Art. 67 della direttiva 2001/2018.
- 6.13 Tutti gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa nelle quantità e nelle modalità stabilite nel Regolamento. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.
- 6.14 La qualità di socio ordinario dà diritto a:
- a. partecipare alla vita dell'Associazione;
 - b. partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
 - c. essere informato delle iniziative organizzate;
 - d. ricevere quanto spettante relativamente ai benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e autoconsumata dalla CER, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1 del Decreto legge 199/2021;
 - e. contribuire, su base volontaria, ai progetti dell'associazione.

Art. 7 – Regolamento della comunità energetica

- 7.1 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci è approvato il Regolamento, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile, compresa la gestione e distribuzione delle partite economiche, nel rispetto del presente Statuto e dei contenuti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. C), d.lgs. 162/2019, all'art.32, comma 1, lett. C), d.lgs. 199/2021, alle Regole Operative GSE 23.02.2024 redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eei (nel seguito TIAD o Delibera così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 15/2024/R/EEL) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- 7.2 I soci sono tenuti ad aderirvi.
- 7.3 È bene inteso, nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 e delle previsioni delle successive Regole Operative del GSE del 23.02.2024, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in

percentuale di cui all'Allegato B delle Regole operative GSE 23.02.2024, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

7.4 A tal fine, la CER assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

Articolo 8 – Recesso e perdita della qualità di socio

- 8.1 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dalla CER, fermo restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
- 8.2 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.
- 8.3 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al Regolamento di cui al precedente art. 7, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, secondo le modalità previste nel Regolamento.
- 8.4 L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.
- 8.5 Il socio può in ogni caso recedere dal presente accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CER. Il recesso ha effetto secondo quanto previsto dall'art. 24 del Codice Civile.
- 8.6 Qualora la CER, per il perseguimento dei suoi scopi statuari, abbia deliberato e sostenuto investimenti specifici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di impianti di produzione, sistemi di accumulo, software di gestione o altre infrastrutture materiali o immateriali) e il recesso del socio avvenga prima del termine del periodo di ammortamento di detti investimenti, il socio recedente è tenuto a versare alla CER un corrispettivo a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti nell'interesse anche del socio stesso. Ai fini della determinazione del predetto corrispettivo si rimanda al Regolamento della CER che disciplina in maniera esaustiva e completa la modalità di calcolo e i casi di applicazione.
- 8.7 Nessun corrispettivo è dovuto per il recesso qualora questo sia motivato da una delle cause legali inderogabili o da una giusta causa derivante da grave inadempimento della CERSS.
- 8.8 L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 8.9 È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.
- 8.10 Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti indicati all'art. 6 comma 7 lettera a) del presente statuto, nonché quelli previsti dalle norme in vigore sulle CER.
- 8.11 Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

Articolo 9 – Organi associativi

- 9.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- a. L'Assemblea degli Associati;

- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario, ove nominato;
- f. il Tesoriere, ove nominato;
- g. l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- h. Il Comitato Tecnico Scientifico
- i. il Referente.

9.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea, formata da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'assemblea. L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli associati.

10.2 Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio Direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

10.3 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.4 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

10.5 Ogni socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal numero di POD posseduti o dalla quantità di energia prodotta o consumata (principio del voto capitario).

10.6 I soci possono farsi rappresentare in assemblea, conferendo delega scritta ad un altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.

10.7 È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.8 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto qualora richiesto.

- 10.9 L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le modifiche statutarie. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.
- 10.10 L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.
- 10.11 L'Assemblea delibera, inoltre, in merito ad una eventuale quota associativa. L'Assemblea autorizza altresì, generalmente unitamente all'approvazione del rendiconto economico, l'utilizzo dei ricavi di gestione a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e per finalità di utilità sociale (come, per esempio, a mero titolo esemplificativo la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, opere infrastrutturali finalizzate al miglioramento della qualità della vita del decoro, della sicurezza e a favorire la socializzazione, compreso opere di ornamento con illuminazione), e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione della CER e dell'attività di condivisione dell'energia.
- 10.12 Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone. Ogni socio ha diritto a un voto. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio può farsi rappresentare e conferire delega di intervento di voto ad altro socio. Ogni associato non può essere portatore di più di 3 deleghe.
- 10.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.
- 10.14 Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione. Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.
- 10.15 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario e custoditi presso la sede dell'Associazione.
- 10.16 Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

- 11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra gli associati, sempre in numero dispari.
- 11.2 I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro (4) anni e possono essere rieletti, anche più volte.
- 11.3 Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.
- 11.4 Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
- 11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.
- 11.6 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 5 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

11.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

11.8 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Referente (che può coincidere con il Presidente) che ha il compito di richiedere le quote associative se previste, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari, con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

11.9 Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- c. redigere il bilancio d'esercizio;
- d. verificare il rispetto dello Statuto;
- e. deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- f. provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- g. compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- h. sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- i. promuovere e organizzare eventi associativi;
- j. conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER;
- k. deliberare la costituzione di specifici fondi di riserva vincolati, tra cui un fondo dedicato a coprire i futuri costi di manutenzione straordinaria, dismissione e smaltimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili detenuti dalla CER al termine del loro ciclo di vita utile.

11.10 Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

11.11 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario e custoditi presso la sede dell'Associazione.

11.12 Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 12 – Presidente

12.1 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività, è eletto dall'Assemblea degli associati.

12.2 Al Presidente spetta:

- a. rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c. coordinare le attività dell'Associazione;
- d. firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo
- e. sovrintendere a tutte le attività della CER;
- f. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea degli associati;
- g. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati.

12.3 Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

12.4 Il Presidente, in caso di urgenza comprovata, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

12.5 In caso di assenza o impedimento, queste funzioni spettano al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Vicepresidente

13.1 Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 14 – Segretario e Tesoriere

14.1 Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

14.2 Al segretario spetta:

- a. organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b. svolgere compiti assegnati dal Presidente

14.3 Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

14.4 Al Tesoriere spetta:

- a. riscuotere le quote associative se previste
- b. provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- c. curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi ed a prelievi;
- d. monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione
- e. supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio

Articolo 15 – Organo di controllo e revisore dei conti

15.1 Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica quattro (4) esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice civile.

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.3 L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

15.4 Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

15.5 Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 16 – Referente

16.1 Il Referente della Comunità di Energia Rinnovabile è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, mediante conferimento di apposito mandato da parte di tutti i soci della Comunità stessa, la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

16.2 Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

16.3 In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- a) da un produttore, membro della CER;
- b) da un cliente finale, membro della CER;
- c) da un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

16.4 In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Articolo 17 – Comitato Tecnico Scientifico

17.1 Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, eletti dal direttivo.

17.2 Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica quattro (4) anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

17.3 Il Comitato Scientifico svolge le seguenti attività:

- a. definisce le linee generali della Comunità Energetica ed i relativi programmi;
- b. esprime parere consultivo sulle materie relative all'articolo 3 del presente statuto;
- c. si occupa di istituire un tavolo di lavoro sulla Povertà Energetica e sui temi di ESG anche in coordinamento con altri Enti;

17.4 Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno più della metà dei suoi membri con richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza, con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

17.5 La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita.

Articolo 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

18.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di destinare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 - Bilancio sociale

19.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 - Le convenzioni

20.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 21 - Personale retribuito

21.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 117/2017.

21.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 22 - Libri sociali obbligatori

22.1 L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

22.2 I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

22.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

22.4 L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 23 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

23.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 24 - Devoluzione del patrimonio

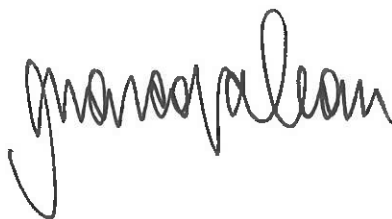
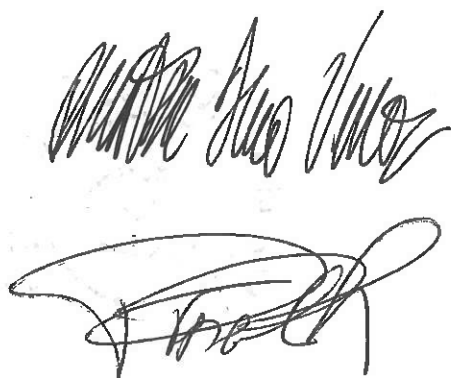
24.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

24.2 In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

24.3 Se l'Associazione sarà dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 25 - Norme generali

25.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DALL'ESTERO
PROVINCIALE IN
ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma L. 10/10/2010

N. 388
Sede RM
Data 29/05/26

REGISTRATO
CON SITO
€ 200,00

IL DIRIGENTE
[Signature]